I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

sulla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(1999/C 190/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO:

— la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione adottata ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997, in base alla quale la Commissione è invitata a presentare le opportune proposte affinché, allo scadere nel 2002 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: «CECA»), i proventi delle riserve in essere siano utilizzati per un fondo di ricerca in settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: «il fondo»),

— la comunicazione della Commissione «Scadenza del trattato CECA — Attività finanziarie» del 10 ottobre 1997,

— la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 1998 sulla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'accaio ([1]), in particolare il punto 3, lettera d) e il punto 4, lettera c),

— il contributo della Commissione del 17 novembre 1998 allo studio di cui al punto 2, lettera c) ed ai punti 5 e 6 della risoluzione del 20 luglio 1998,

1. RITENGONO CHE, per quanto riguarda la proprietà delle attività e passività della CECA:

   a) tali attività e passività debbano ritornare alle altre Comunità;

   b) al fine di distinguere le attività e passività da altri fondi comunitari, debba essere elaborato un bilancio finanziario della «liquidazione della CECA» come allegato delle attività e passività generali delle Comunità, all'atto del consolidamento del bilancio finanziario nelle attività e passività comunitarie e che il conto profitti e perdite sia trattato in maniera analoga;

   c) al termine della liquidazione della CECA, il patrimonio all'origine delle entrate del fondo sarà denominato « patrimonio par la ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio»;

   d) i costi per la gestione da parte della Commissione rispettivamente del patrimonio o del fondo saranno sostenuti dalla Commissione a titolo del bilancio generale delle Comunità europee;

   e) tutti i contributi, rispettivamente, al patrimonio o al fondo vi si aggiungeranno.

2. REPUTANO INOLTRE CHE:

   a) la questione dei contributi dei futuri Stati membri, rispettivamente al patrimonio o al fondo, dovrà essere chiarita nel corso dei negoziati di adesione, tenendo conto delle decisioni adottate in precedenti occasioni analoghe;

([1]) GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

b) la ripartizione delle assegnazioni per la ricerca tra i vari settori del carbone e dell'acciaio ed i settori correlati sarà confermata nella decisione finale del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla scadenza della trattato CECA sulla base del contributo della Commissione del 17 novembre 1998;

3. INVITANO LA COMMISSIONE:

a presentare a tempo debito una proposta di decisione che contenga le misure necessarie per l'attuazione del contenuto della presente risoluzione.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

sulla gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento

(1999/C 190/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

SOTTOLINEANDO l'importanza del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità quale mezzo atto a ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e promuovere gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi,

RAMMENTANDO che il Consiglio del 21 settembre 1992 ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra la Comunità e taluni paesi terzi sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità,

RAMMENTANDO che, in seguito all'esito positivo dei negoziati la Comunità europea ha potuto concludere accordi sul reciproco riconoscimento (ARR) con l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d'America;

CONSTATANDO che tali accordi si prefiggono di assicurare un effettivo accesso al mercato in tutto il territorio delle Parti per tutti i prodotti disciplinati dagli accordi stessi;

RICORDANDO le conclusioni adottate dal Consiglio il 26 giugno 1997 in materia di norme e valutazione della conformità;

FACENDO PRESENTE quanto sia importante l'attivo coinvolgimento del Consiglio nelle fasi di preparazione, negoziazione e attuazione degli accordi sul reciproco riconoscimento;

SOTTOLINEANDO l'esigenza di mettere a punto principi guida per la gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento al fine di conseguire un sistema più efficace e coerente,

1. INVITA la Commissione a presentare una proposta di principi guida per la gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento inerenti alle fasi di preparazione, negoziazione e attuazione e ad elaborare un progetto di modello di accordo che serva da base per il negoziato e la conclusione di questi accordi in futuro, tenuto conto dell'esperienza maturata con accordi già conclusi.

2. INVITA la Commissione ad elaborare altresì un vademecum che illustri gli accordi sul reciproco riconoscimento, nonché una guida per tutte le parti interessate della Comunità riguardo all'attuazione di siffatti accordi. Questo vademecum dovrebbe inoltre illustrare la funzione decisoria dei singoli comitati ARR, nonché il coordinamento del processo decisionale (orizzontale e settoriale) all'interno della Comunità.

3. ESORTA gli Stati membri a fornire pieno appoggio ai fini di una efficace attuazione degli accordi sul reciproco riconoscimento, inclusi gli allegati settoriali.

4. ESORTA la Commissione a riferire regolarmente sui risultati intermedi ottenuti nell'attuazione dei vigenti accordi sul reciproco riconoscimento.

5. PRENDE ATTO con soddisfazione dell'intenzione della Commissione di assicurare una pianificazione tempestiva delle riunioni dei comitati degli accordi sul reciproco riconoscimento nonché una preparazione e un coordinamento adeguati di queste riunioni a livello comunitario.

6. CHIEDE alla Commissione di riferire al Consiglio entro il 1999 in merito ai progressi compiuti al riguardo.